



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.14

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - ESAME - PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTIQUATTRO**, del mese di **APRILE**, alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **ORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOVETTA Silvano	Sindaco	X	
GARNERO Romana	Vice Sindaco	X	
GIANARIA Giampiero	Consigliere	X	
DI MANSO Francesco	Consigliere	X	
MELLANO Davide	Consigliere	X	
BODINO Gian Luca	Consigliere		X
NAZER Piero	Consigliere		X
GAI Mauro	Consigliere	X	
BUSSONE Lorenzo	Consigliere	X	
MONGE COLLINO Pasqualina	Consigliere	X	
BARRA Elisabetta	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Legge del 22/12/2017 n. 219, pubblicata nella G.U. del 16/01/2018 n. 12 - meglio conosciuta come "Legge sul Testamento Biologico" sono state introdotte nell'Ordinamento Italiano "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento";
- la legge in questione è entrata in vigore il 31 gennaio u.s. e mira a tutelare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 - 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1 - 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all'autodeterminazione della persona stabilendo che, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata;
- in tale contesto l'art. 4 della legge soprarichiamata stabilisce che "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;
- le DAT o disposizioni anticipate di trattamento sono disposizioni che la persona, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, precisando che, per legge, sono considerati trattamenti sanitari: la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici;
- il comma 6 del soprarichiamato art. 4 dispone che le DAT siano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie qualora venga data attuazione alle disposizioni di cui al co. 7 del medesimo articolo;
- la L. 219/2018 prevede, inoltre, la possibilità che il disponente nomini un fiduciario che lo sostituisca, nell'ipotesi di sopravvenuta incapacità, nei rapporti con i medici e con la struttura sanitaria;

- il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere e l'accettazione della nomina da parte del fiduciario deve avvenire attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto separato da allegare alle stesse "dichiarazioni anticipate di trattamento";
- le "dichiarazioni anticipate di trattamento" costituiscono atto personalissimo e possono essere modificate e revocate dal disponente in qualsiasi momento come pure, in qualsiasi momento, può essere revocata dal disponente la nomina del fiduciario, senza alcun obbligo di motivazione. E' prevista, inoltre, la rinuncia alla nomina da parte del fiduciario che deve provvedervi con atto scritto e comunicato al disponente;

ATTESO CHE con Circolare n. 1/2018 del 08/02/2018 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ha fornito, d'intesa con il Ministero della Salute, alcuni indirizzi concernenti gli aspetti di più stretta competenza degli Ufficiali di Governo presso i Comuni;

RITENUTO, stante la delicatezza della materia oggetto di trattazione, di dover disciplinare, in via regolamentare, l'istituzione e la disciplina del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento;

PRECISATO, in proposito, che la L. 219/2017 non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14 co. 1 nn. 1 - 4 bis del R.D. 9/7/1939 n. 1238, per cui quello che in questa sede viene disciplinato è un elenco cronologico nel quale l'ufficio competente andrà a registrare, una volta ricevute, le dichiarazioni anticipate di trattamento assicurando loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento così come sottoposto all'esame del presente Consesso e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale anche nella sua veste di Responsabile dei Servizi Demografici dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE atto dei contenuti della L. 22/12/2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" entrata in vigore il 31 gennaio u.s., che mira, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 - 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all'autodeterminazione della persona stabilendo, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, che nessun

trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata.

2) DI DISCIPLINARE, pertanto, in via regolamentare, l'istituzione e la disciplina del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

3) DI APPROVARE il regolamento per l'istituzione e la disciplina del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che si compone di n. 12 articoli e viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

4) DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto entrerà in vigore il primo giorno di esecutività della delibera di approvazione.

5) DI DISPORRE che venga data ampia diffusione al presente provvedimento ed ai contenuti del regolamento testè approvato procedendo, oltre che alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente ed all'Albo Pretorio, a dare piena e completa informazione alla popolazione attraverso i canali che si riterranno più opportuni.

6) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti atti a dare attuazione al regolamento approvato in questa sede.

7) DI TRASMETTERE, infine, copia del presente atto ai Servizi Demografici di questo Comune per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Venasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17/05/2018

OPPOSIZIONI: _____

Venasca, li **17/05/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ per la scadenza del termine di
10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Venasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI
